

SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che il Senato della Repubblica, il 20 luglio 2011, ha approvato il seguente disegno di legge risultante dall'unificazione dei disegni di legge n. 1223 d'iniziativa dei senatori Marcenaro, Della Seta, Baio, Cabras, Della Monica, Di Giovan Paolo, Follini, Mariapia Garavaglia, Livi Bacci, Marinaro, Marini, Micheloni, Mongiello, Perduca, Rutelli, Tonini e Ferrante; n. 1431 d'iniziativa dei senatori Contini e Fleres; n. 2720 d'iniziativa del Governo:

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani

Art. 1.

(Principi generali)

1. La presente legge detta disposizioni generali in materia di promozione e protezione dei diritti umani cui l'Italia si ispira secondo i principi contenuti nella Costituzione e nelle convenzioni internazionali delle quali è parte.

2. Al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui al comma 1, l'ordinamento riconosce un ruolo specifico in materia alle amministrazioni dello Stato e, in tema di rapporti internazionali, per le particolari funzioni ad esso attribuite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al Ministero degli affari esteri, presso il quale opera il Comitato interministeriale dei diritti umani che assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nonché tra queste, gli organismi internazionali e la Commissione nazionale per la

promozione e la protezione dei diritti umani di cui all'articolo 2 della presente legge.

Art. 2.

(Istituzione e composizione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani)

1. È istituita, ai sensi della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993, la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, di seguito denominata «Commissione», con lo scopo di promuovere e di tutelare i diritti fondamentali della persona, riconosciuti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.

2. La Commissione opera con indipendenza di giudizio e di valutazione nonché in piena autonomia decisionale, gestionale e

finanziaria; a tal fine, il Presidente, i due membri di cui al comma 3 del presente articolo e i funzionari di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della presente legge non possono essere nominati o reclutati tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni.

3. La Commissione è organo collegiale composto da un Presidente e da due membri scelti, assicurando un'adeguata rappresentanza dei due sessi, tra persone altamente qualificate nel settore dei diritti umani, di riconosciuta indipendenza e idoneità alla funzione e che possiedano un'esperienza pluriennale nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani.

4. I due membri sono eletti rispettivamente dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati a maggioranza dei due terzi dei loro componenti. Il Presidente della Commissione è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. La prima nomina dei componenti della Commissione è effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Presidente e i due membri durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per la nomina dei nuovi componenti.

6. I componenti della Commissione, per tutta la durata dell'incarico, non possono ricoprire cariche elettive o governative o altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né ricoprire incarichi per conto di un'associazione o di un partito o movimento politico; qualora siano professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito. All'atto del collocamento fuori ruolo e per la durata del medesimo, sono resi indisponibili presso l'amministra-

zione di provenienza i posti in dotazione organica lasciati vacanti.

7. Al Presidente della Commissione compete un'indennità di funzione determinata ai sensi dell'articolo 3, commi da 43 a 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Agli altri due membri compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al Presidente.

8. I componenti della Commissione sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico ovvero grave violazione dei doveri inerenti all'incarico affidato. La valutazione circa l'effettiva esistenza dell'incompatibilità sopravvenuta, dell'impedimento fisico o psichico nonché della grave violazione dei doveri inerenti all'incarico affidato compete ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che vi procedono d'intesa e senza ritardo. Alla nomina del sostituto si provvede con le stesse modalità adottate per la nomina del Presidente o del membro da sostituire. Il componente nominato come sostituto resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato del componente della Commissione sostituito.

9. Restano salve le competenze di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 3.

(Competenze della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

a) monitorare il rispetto dei diritti umani in Italia di cui all'articolo 1, comma 1;

b) promuovere la cultura dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1, e la diffusione della conoscenza delle norme che regolano la materia e delle relative finalità, in particolare attraverso specifici percorsi informativi da realizzare nei vari ambiti pub-

blici, incluse le istituzioni scolastiche, nonché campagne pubbliche di informazione attraverso la stampa e gli altri mezzi di comunicazione;

c) formulare, anche di propria iniziativa e sulla base degli elementi emersi dall'attività di monitoraggio di cui alla lettera *a)*, pareri, raccomandazioni e proposte al Governo e al Parlamento su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1. La Commissione può, in particolare, proporre al Governo, nelle materie di propria competenza, l'adozione di iniziative legislative nonché di regolamenti e di atti amministrativi e sollecitare la firma o la ratifica delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1;

d) formulare raccomandazioni e pareri al Governo ai fini della definizione della posizione italiana nel corso di negoziati multilaterali o bilaterali che possono incidere sul livello di tutela dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1;

e) contribuire a verificare l'effettiva attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani ratificati dall'Italia;

f) collaborare per lo scambio di esperienze e per la migliore diffusione di buone pratiche con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, in particolare con quelli delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea, e con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della promozione e della protezione dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1;

g) valutare le segnalazioni in materia di violazioni o limitazioni dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1, provenienti dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano, ai fini del successivo inoltro agli uffici competenti della pubblica amministrazione qualora non sia stata già adita l'autorità giudiziaria;

h) promuovere gli opportuni contatti con le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici, quali i difensori civici e i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati, cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1;

i) prestare collaborazione alle istituzioni scolastiche e alle università per la realizzazione di progetti didattici e di ricerca, concernenti le tematiche della tutela dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1;

l) promuovere, presso le singole pubbliche amministrazioni, l'inserimento della materia relativa alla tutela dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1, in tutti i programmi di formazione e di aggiornamento dedicati al rispettivo personale, con riguardo alle specificità dei diversi settori di competenza; ai fini della predisposizione di tali programmi, la Commissione può fornire assistenza e pareri alle amministrazioni.

2. Al fine dell'attuazione del comma 1, la Commissione può richiedere la collaborazione dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR), istituito con decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in attuazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

3. La Commissione può svolgere le proprie attività attraverso apposite sezioni dedicate a particolari materie o a specifici ambiti di competenza conferendo ad uno dei membri l'incarico di coordinarne le attività.

4. Le leggi di ratifica di convenzioni internazionali possono demandare alla Commissione funzioni derivanti dai relativi impegni internazionali in materia di diritti umani.

5. Per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, in particolare per quanto attiene alle funzioni di cui al comma 1, lettere *a)*

e g), del presente articolo, la Commissione può chiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto o ente pubblico, di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Le amministrazioni interpellate devono rispondere entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

6. Per le finalità di cui al comma 1, lettere b) e g), del presente articolo, la Commissione può chiedere a enti e amministrazioni pubbliche di accedere, previa intese, a banche di dati o ad archivi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La presente disposizione non si applica ai dati ed alle informazioni conservati nel Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nonché nella Banca dati nazionale del DNA di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85.

7. La Commissione, qualora ne ricorra la necessità, anche ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui al comma 1, lettera g), del presente articolo, può effettuare visite, accessi e verifiche nei luoghi ove si sarebbe verificata la violazione. Per le medesime finalità, la Commissione può effettuare visite, accessi e verifiche presso le strutture indicate all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, all'articolo 20 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, e all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, previa intese con l'amministrazione responsabile, per esigenze organizzative e di sicurezza. Le amministrazioni pubbliche responsabili delle strutture oggetto di visite, accessi e verifiche e, ove necessario, altri organi dello Stato, collaborano con

la Commissione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

8. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e su parere conforme della Commissione, sono adottate le norme concernenti il funzionamento, l'organizzazione interna, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, le funzioni del direttore dell'ufficio della Commissione, il personale di cui avvalersi entro il limite massimo di dieci unità, le procedure e le modalità di reclutamento, ai sensi della normativa vigente, l'ordinamento delle carriere nonché il trattamento economico e giuridico del personale addetto sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri. La Commissione svolge le proprie funzioni e prende le sue decisioni all'unanimità. Al fine di consentire l'avvio dell'attività amministrativa, la Commissione stabilisce con regolamento le modalità di reclutamento del primo contingente di personale amministrativo e tecnico, nell'ambito della predetta dotazione, nel limite massimo di sei unità, selezionate fra il personale dipendente dalla pubblica amministrazione in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari, collocate, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in posizione di fuori ruolo, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il servizio presso l'ufficio della Commissione è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. All'atto del collocamento fuori ruolo e per la durata del medesimo vengono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza i posti in dotazione organica lasciati vacanti. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

9. Con apposita delibera adottata dalla Commissione nella prima seduta sono definite le procedure di formazione e di adozione degli atti nonché l'articolazione della struttura. La delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

(Obbligo di rapporto)

1. La Commissione ha l'obbligo di presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente ogni qualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato.

Art. 5.

(Ufficio della Commissione)

1. La Commissione si avvale, per l'espletamento delle proprie funzioni, di un proprio ufficio, a capo del quale è posto un direttore nominato dalla Commissione su proposta del Presidente, per un periodo corrispondente alla durata in carica della Commissione. Le funzioni del direttore sono individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 8.

2. È istituito il ruolo organico del personale dipendente dalla Commissione, la cui composizione è fissata in dieci unità, di cui un dirigente di seconda fascia, sei funzionari esperti, tre fra amministrativi e tecnici.

3. All'ufficio della Commissione, al fine di garantire la responsabilità e l'autonomia, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i prin-

cipi di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

4. Il direttore ed il personale in servizio presso l'ufficio della Commissione rispondono esclusivamente alla Commissione.

Art. 6.

(Consiglio per i diritti umani e le libertà fondamentali)

1. La Commissione si avvale, per lo svolgimento delle sue funzioni, del Consiglio per i diritti umani e le libertà fondamentali, di seguito denominato «Consiglio», costituito da non più di quaranta componenti nominati con le seguenti modalità:

a) diciotto componenti scelti fra quelli designati dalle organizzazioni non governative maggiormente rappresentative a livello nazionale ed internazionale nel settore della tutela dei diritti umani e del diritto umanitario;

b) quattro componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

c) sei esperti scelti in ragione della loro riconosciuta competenza nel campo dei diritti umani, ivi compresi gli esperti indipendenti designati dal Governo presso gli organismi internazionali dei diritti umani;

d) tre componenti designati congiuntamente dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, dall'Unione delle Province d'Italia e dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano fra coloro che, a livello locale, svolgono istituzionalmente attività autonoma di promozione e tutela di diritti umani;

e) sei componenti designati, rispettivamente, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'interno, dal Ministero della giustizia, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e un compo-

nente designato dall'UNAR, in rappresentanza delle istituzioni;

f) due componenti scelti tra i garanti regionali dei diritti dei detenuti, comunque denominati, istituiti con legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le modalità di selezione dei componenti di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del presente articolo sono stabilite nella delibera di cui all'articolo 3, comma 9.

3. Di volta in volta, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio i rappresentanti delle amministrazioni e degli enti che abbiano competenze nell'ambito della promozione e della protezione dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 7.

(Compiti e funzioni del Consiglio)

1. Il Consiglio collabora con la Commissione nell'esame delle problematiche connesse alla promozione e alla protezione dei diritti umani. Formula altresì pareri e raccomandazioni alla Commissione.

2. Il Consiglio assiste la Commissione nell'attività di raccordo con le istanze della società civile, le istituzioni statali e territoriali, anche promuovendo occasioni di incontro e dibattiti pubblici.

3. Il Consiglio è convocato dal Presidente della Commissione, almeno quattro volte l'anno, per approvare le linee politiche generali del programma annuale della Commissione, per discutere questioni di attualità nell'ambito dei diritti umani e per formulare proposte di lavoro concrete su temi ritenuti di particolare interesse per il territorio e per la società civile. Il Presidente della Commissione può altresì convocare sedute straordinarie del Consiglio quando lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio con diritto di voto. A fine anno, la Commissione presenta e discute

con i componenti del Consiglio il programma di lavoro per l'anno successivo.

4. Il Consiglio esamina ed approva il programma annuale di lavoro della Commissione e formula proposte di lavoro su temi che reputa rilevanti.

5. Il Consiglio nomina al suo interno un coordinatore, che lo rappresenta presso la Commissione e può essere invitato a partecipare ai lavori della Commissione senza diritto di voto.

6. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Consiglio può istituire al suo interno gruppi di lavoro su tematiche specifiche discusse nell'ambito del Consiglio stesso e deliberate dalla Commissione. Ciascuno dei gruppi di lavoro è coordinato da un componente della Commissione.

7. I rappresentanti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), che sono componenti del Consiglio non hanno diritto di voto.

8. Per i componenti del Consiglio è previsto il solo rimborso delle spese di missione per la partecipazione alle sedute.

Art. 8.

(Collaborazione di università, centri di studio e di ricerca, organizzazioni e associazioni)

1. La Commissione può avvalersi della collaborazione di osservatori nazionali e di altri organismi istituiti per legge ed operanti in ambiti rilevanti per la promozione e la protezione dei diritti umani.

2. La Commissione può avvalersi della collaborazione di università e di centri di studio e di ricerca, nonché di organizzazioni non governative, di organizzazioni sociali e professionali e di associazioni che operano, con riconosciuta e comprovata competenza e professionalità, nel campo della promozione e della protezione dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 9.

(Segreto d'ufficio)

1. I componenti della Commissione e i soggetti di cui la Commissione si avvale per espletare il proprio mandato sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 10.

(Relazione annuale della Commissione e informazione)

1. La Commissione presenta al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione approvata all'unanimità sull'attività svolta e sulla situazione dei diritti umani, relativa all'anno precedente, con le proposte utili a migliorare il sistema della promozione e protezione dei diritti umani sul territorio nazionale.

2. La relazione annuale è inviata al Presidente del Consiglio dei ministri ed a tutti i Ministri interessati.

3. La Commissione promuove la pubblicazione di un bollettino nel quale sono riportati gli atti, i documenti e le attività più significativi di cui si ritiene opportuna la pubblicazione. Il bollettino può essere pubblicato anche attraverso strumenti telematici.

Art. 11.

(Spese)

1. Le spese di funzionamento della Commissione, del Consiglio, e dell'ufficio della Commissione sono a carico del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato, e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 12.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 662.575 per l'anno 2011 e euro 1.735.150 a decorrere dall'anno 2012, si provvede, per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

IL PRESIDENTE

